

*Ministero dell'Istruzione*

**Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.**

**IL MINISTRO**

- VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”* convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1, comma 18-bis, ai sensi del quale *“Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016”*, i soggetti ivi collocati *“possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui [all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b\), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui \[all'articolo 17, comma 2, lettera b\\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine\]\(#\)”](#)*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante *“Norme per il diritto al lavoro dei*



*Ministero dell'Istruzione*

- disabili*” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010*” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4-quinquies, in base al quale “a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che “le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo



## *Ministero dell'Istruzione*

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, cd. “GDPR”;

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1-quater, lettera b);
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 lettera b), l'articolo 3 e l'articolo 4-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 dicembre 2017, n. 995, con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018, con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento del concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87;
- VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura,



## Ministero dell'Istruzione

rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell'infanzia e primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) decreto del

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso riservato, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;

VISTA **la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data.....;**

RITENUTO **di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;**

RITENUTO **di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:**  
INFORMATE **le Organizzazioni Sindacali in data...;**

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le modalità di espletamento della procedura finalizzata all'inserimento dei candidati collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, nella fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

#### Articolo 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
  - b. Ministero: Ministero dell'istruzione o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



## *Ministero dell'Istruzione*

- c. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- d. dirigenti preposti agli USR: Direttori generali degli USR o dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

### **Articolo 3**

*(Destinatari e requisiti di accesso alla procedura)*

1. Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 1, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all'atto di emanazione del presente decreto, risultano
  - a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;
  - b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106;
  - c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107;
2. I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L'inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.

### **Articolo 4**

*(Istanza di inserimento in fascia aggiuntiva, termini e modalità di presentazione)*

1. I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l'inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo ai sensi dell'articolo 3, presenta un'unica istanza con l'indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato.
2. I candidati presentano l'istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.



## *Ministero dell'Istruzione*

3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.

### **Articolo 5**

#### *(Compilazione delle fasce aggiuntive regionali)*

1. Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l'ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell'istanza di partecipazione a suo tempo presentata.
3. Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.
4. Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e sino al loro esaurimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e all'articolo 17, commi 2, lettera b) e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

### **Articolo 6**

#### *(Ricorsi)*

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL MINISTRO

*on. dott.ssa Lucia Azzolina*